

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3211

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GNECCHI, GRIBAUDO, GIACOBBE, PATRIZIA MAESTRI, BOCCUZZI, ALBANELLA, BARUFFI, BENI, BERLINGHIERI, CASELLATO, DI SALVO, INCERTI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROTTA, ZAPPULLA

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »

Presentata il 6 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Stella al merito del lavoro » è una decorazione della Repubblica italiana, istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167. Tale decorazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi ed è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, da aziende e da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, che si sono distinti in maniera significativa, tra l'altro, per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

A sostenere il valore del lavoro ha contribuito sicuramente, svolgendo un ruolo fondamentale la Federazione nazionale dei maestri del lavoro d'Italia — costituita il 27 marzo 1954, riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625 — che a norma dello statuto forma e informa

i giovani che si avviano al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai connessi problemi della legalità in generale e della sicurezza sul lavoro. Inoltre la Federazione collabora attivamente, sempre su base volontaria, con gli enti preposti alla difesa civile, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, nonché all'assistenza ai disabili e agli anziani bisognosi.

Il numero dei decorati iscritti alla Federazione, compresi i residenti all'estero, è di circa 15.000. Sia nella legge n. 143 del 1992, all'articolo 1, sia nello statuto si individua come elemento fondante quello di favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte professionali. È quindi intensa e significativa l'attività dei maestri del lavoro, quali informatori e formatori, in molte città italiane, specialmente in quelle più industrializzate.

Tale impegno, attuato attraverso incontri in aula con i giovani delle scuole primarie nonché degli istituti d'istruzione superiore, si arricchisce con visite presso enti e aziende per offrire ai giovani una concreta visione della realtà del mondo del lavoro. Per stimolare l'interesse dei giovani anche su tematiche di carattere sociale legate al mondo del lavoro, quali ecologia, ambiente, legalità e sicurezza, sono indetti concorsi che prevedono l'assegnazione di un premio in denaro o la possibilità di frequentare uno *stage* presso un'azienda. Nell'anno 2014 la Federazione ha coinvolto circa 60.000 studenti di istituti di vario ordine e grado e ha partecipato alla XXIV manifestazione del salone nazionale dell'orientamento scolastico svoltasi a Verona nel novembre 2014 (Job & Orienta). Nel corso della manifestazione ha incontrato cinquecento realtà tra enti, istituti scolastici, centri per l'impiego, associazioni di categoria e imprese. In considerazione del successo riportato la Federazione è già stata ricontattata per la partecipazione all'edizione 2015. D'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con la Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro sono in corso di attuazione progetti finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza non solo nei luoghi di lavoro.

È stato definito un protocollo d'intesa con la facoltà di scienze ambientali della seconda università di Napoli e con l'università LUISS di Roma per la realizzazione di incontri dei maestri del lavoro con studenti e con docenti su particolari tematiche trattate da questi atenei. Tale tipo di attività (formazione e informazione) viene sempre più sollecitata dalle scuole specialmente se orientata ai temi dell'inserimento nel mondo del lavoro, della sicurezza sul lavoro, del rispetto dell'ambiente e della legalità con la presenza degli studenti di vari istituti scolastici e con la partecipazione spesso anche di autorità locali.

Particolare valenza ha assunto il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) allo scopo di agevolare i

contatti tra i maestri del lavoro e le istituzioni scolastiche locali. Sono in corso alcuni progetti tramite la scuola di Scampia (Napoli) che hanno portato a essere presenti a EXPO Milano 2015.

Sono stati perfezionati accordi specifici con la Conferenza dei rettori delle università italiane, la Federmanagement, con la società Italia lavoro Spa, con la Federazione italiana settimanali cattolici, con l'associazione culturale *Greenacord* e con l'Unione nazionale lotta contro l'analfabetismo — università Castel Sant'Angelo. In fase di progettazione è una proposta di accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Vari sono stati gli interventi di restauro, di valorizzazione e tecnici a difesa delle opere d'arte per la realizzazione dei quali la Federazione ha fornito la propria collaborazione. I maestri del lavoro sono presenti, a carattere annuale, presso le sale (45) della galleria degli Uffizi (Firenze) e, in generale, come controllori delle sale e della manutenzione.

L'attività di assistenza e di supporto nei confronti dei disabili e degli anziani è limitata, allo stato, a casi riferiti ai soci e loro familiari. Un'ulteriore attività in tal senso è svolta da molti maestri del lavoro sotto l'egida di organizzazioni di volontariato. In proposito, nel 2015 è stato firmato, dopo un percorso di analisi della situazione dei « più avanti in età » durato oltre un anno, il patto federativo a tutela degli anziani con sette associazioni a livello nazionale (ANLA, ANPAN, ANPECOMIT, ANSE, FederAnziani, FEDER.S.P.eV., Fondazione Esperienza). La promozione e la tutela dell'anziano sono obiettivi delle politiche sociali percepiti come fondamentali in ogni tempo e in ogni luogo.

A fronte di queste attività, la quota sociale media annua è circa di 30 euro; la stessa è ripartita tra la sede nazionale, le sedi regionali (20), le sedi provinciali (95) e le sedi estere (5). La Federazione non gode di altre significative fonti di finanziamento.

Allo stato attuale, pertanto, il gettito complessivo delle quote non è sufficiente

a coprire le spese per la normale gestione e per l'operatività corrente (assicurazione a favore dei maestri del lavoro docenti *in itinere*, periodici, spese postali, telefoni, eccetera) delle varie realtà centrali e periferiche, le cui sedi, peraltro, in molti casi, sono fisicamente ospitate presso enti, istituzioni o presso la residenza del console.

Ciò, di fatto, limita fortemente e penalizza lo svolgersi e l'ampliarsi delle specifiche attività alle quali la Federazione si deve dedicare in ossequio al mandato che le deriva dalla stessa legge istitutiva ed è pertanto sicuramente auspicabile che lo Stato preveda delle risorse *ad hoc*, da inserire annualmente nella legge di stabilità, per sostenere l'attività della Federazione. A Costituzione vigente, alcune delle attività svolte dalla Federazione rientrano nelle competenze delle regioni e delle province autonome e pertanto il finanziamento definito nella legge di stabilità dovrà essere ripartito con apposito decreto ministeriale fra le stesse regioni e province autonome, prevedendo altresì lo schema di convenzione tipo da stipulare fra la Federazione e la singola regione o provincia autonoma per le modalità di utilizzo delle suddette risorse.

Il lavoro è sempre stato e sempre sarà il fulcro della vita di ogni essere umano, per il benessere della persona, poiché la realizzazione professionale è importante per se stessi e per la società in cui si vive. Attraverso il lavoro, la persona esprime le proprie capacità, il proprio ingegno e la propria creatività; è uno strumento di gratificazione umana, oltre che il mezzo fondamentale per costruire il proprio progetto di vita.

Purtroppo, a partire dagli anni novanta del secolo scorso l'offerta di posti di lavoro si è ridotta notevolmente a causa del mutato contesto socio-economico (globalizzazione dei mercati e riduzione della forza lavoro per intervenute innovazioni tecnologiche) che ha coinvolto trasversalmente tutti i settori produttivi e sono cambiate, anche radicalmente, le modalità di accesso al mercato del lavoro ed essere assunti, come prima esperienza lavorativa,

con un contratto di lavoro a tempo indeterminato è diventato sempre più raro. Molti giovani, quindi, hanno dovuto, loro malgrado, sottostare a forme di lavoro precario, con retribuzioni medio-basse e senza alcuna o scarsa possibilità di dimostrare le proprie capacità. Tale situazione è peraltro peggiorata negli ultimi anni, per il perdurare di una pesante crisi economica, e ciò spinge migliaia di giovani a emigrare all'estero per trovare lavoro. È altresì noto che in questi ultimi anni sono stati approvati molti interventi legislativi, non solo per cercare di facilitare l'accesso al lavoro dei giovani e delle donne, ma anche per rimodulare il sistema degli ammortizzatori sociali.

In un difficile contesto politico-economico come quello attuale si tratta di aggiornare, nel senso di adeguare, la legislazione su questa decorazione ad alcuni principi ordinamentali imprescindibili.

In questo quadro la presente proposta di legge ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare la normativa vigente sulla concessione della « Stella al merito del lavoro ».

L'articolo 1 prevede la concessione della decorazione, che annualmente non può essere attribuita a più di mille soggetti.

Gli articoli 2 e 3 indicano i titoli e i requisiti necessari per ottenere la decorazione.

L'articolo 4 prevede che la decorazione possa essere concessa anche ai lavoratori italiani all'estero.

L'articolo 5 disciplina le modalità del conferimento della decorazione, mentre l'articolo 6 descrive la decorazione stessa.

L'articolo 7 definisce il finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'istruttoria e l'articolo 9 reca alcuni divieti.

L'articolo 10 prevede disposizioni relative alla spesa per l'acquisto e il conferimento della decorazione e dei brevetti, l'articolo 11 prevede i casi di revoca della decorazione e l'articolo 12 reca norme abrogative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Concessione della decorazione
« Stella al merito del lavoro »).*

1. La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, di seguito denominata « decorazione », è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.

2. La decorazione comporta il titolo di « maestro del lavoro ».

3. Ogni anno possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

ART. 2.

(Titoli).

1. La decorazione è concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1 che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

b) abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

c) si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.

ART. 3.

(Requisiti).

1. La decorazione è concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata al comma 2 del presente articolo.

2. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni documentabili di lavoro effettivo compresi i periodi:

a) di contratti di lavoro a tempo determinato;

b) di contratti di somministrazione;

c) di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni;

d) di lavoro a *part-time*;

e) di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi.

3. Ai fini del computo del periodo di attività lavorativa di cui al comma 2, l'eventuale passaggio da un'azienda all'altra non deve essere causato, comunque, da demeriti personali.

ART. 4.

(Concessione della decorazione ai lavoratori italiani all'estero).

1. La decorazione può essere concessa, altresì, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente legge ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.

ART. 5.

(Conferimento della decorazione).

1. La decorazione è conferita il 1° maggio di ogni anno, Festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

3. La decorazione può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati.

ART. 6.

(Decorazione).

1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole « all'estero ».

3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa a un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza stella.

ART. 7.

*(Federazione nazionale
dei maestri del lavoro).*

1. La Federazione nazionale dei maestri del lavoro, di seguito denominata « Federazione », costituita il 27 marzo 1954 e riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, non ha scopo di lucro, ha autonomia finanziaria e statutaria ed è finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attività della Federazione si provvede mediante apposito stanziamento di 250.000 euro annui in sede di legge di stabilità annuale a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.

ART. 8.

(Istruttoria).

1. L'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori per il conferimento della decorazione è compiuto da una commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. La commissione nazionale è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) quattro membri designati dalla Federazione.

3. La commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale *seniores* d'azienda;

c) tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

4. Ai membri della commissione nazionale e delle commissioni di cui al comma 3 non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

5. L'istruttoria deve comunque essere ispirata a criteri di valutazione univoci e a una documentazione basata su elementi e dati controllati, tali da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati e una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.

ART. 9.

(Divieti).

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

ART. 10.

(Spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti).

1. Le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 8, sono poste a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Revoca).

1. La revoca della decorazione è disposta qualora il soggetto insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se

l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione.

2. La proposta di revoca della decorazione è presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

3. La revoca della decorazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate la legge 1° maggio 1967, n. 316, e la legge 5 febbraio 1992, n. 143.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0033310